A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - Decreto Dirigenziale n. 21 del 5 febbraio 2010 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: Salumificio De Lucia Angelo & C. s.a.s. (legale rappresentante: De Lucia Angelo). Attivita': Produzione di salumi. Sede legale e produttiva: Corso Vittorio Emanuele, n.148 del Comune di Mugnano del Cardinale (AV)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 1063 del 16/05/2003 (validità triennale) la ditta come in oggetto generalizzata, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 25/07/1991 art.4, comma 2, allegato 2, punto 20 per l'attività di "produzione di salumi";
- CHE con nota, richiesta dall'Ufficio, ed acquisita agli atti con prot. n. 582649 del 30/06/2009,
 l'Amministrazione Comunale di Mugnano del Cardinale ha comunicato che la ditta Angelo De Lucia s.a.s., esercita ancora l'attività in Corso Vittorio Emanuele di "produzione di salumi";
- CHE con atto acquisito al prot. n. 664787 del 22/07/2009 la ditta in oggetto ha presentato domanda di continuazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall'attività di produzione di salumi esercitata nell'impianto ubicato in Corso Vittorio Emanuele, n.148 del Comune di Mugnano del Cardinale (AV);
- CHE ad essa è allegata:
 - il progetto e la relazione tecnica redatta dal dr. Chirola Francesco iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n.1668 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni;
- **CHE** con nota prot. n. 724629 del 13/08/2009, si diffidava la ditta ad esercitare l'attività in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni, anche se in corso la prevista procedura.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

- a. l'impianto:
 - 1. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "I" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:
 - 2. risulta in esercizio anche se in assenza della prescritta e prevista autorizzazione e pertanto non essendovi state variazioni di alcun genere rispetto all'attività già autorizzata non si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;
- b. **CHE** dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

- c. **CHE** con nota prot. n. 745466 del 31/08/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 8 Ottobre 2009;
- d. **CHE** in tale seduta, la Conferenza esaminato anche in via istruttoria il progetto così come proposto, preso atto della dichiarazione dei tecnici (dott. Chirola e dott.landolo) in merito alle sostanze organiche volatili che non sono state indicate nella tabella delle emissioni, perché inferiori all'indice di rilevabilità, all'unanimità esprime parere favorevole;
- e. **CHE** in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati:
- f. **CHE** tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- g. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 878984 del 14/10/2009;
- h. CHE si è acquisita con prot. n. 67899 del 25/01/2010 la fotocopia del bonifico di € 475,20 (quattrocentosettantacinque/20), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto utilizzato per l'attività di **produzione di salumi** esercitata nell'impianto sito in Corso Vittorio Emanuele, n.148 del Comune di Mugnano del Cardinale (AV).

VISTI:

- 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. il D.D. n. 1063 del 16 maggio 2003;
- la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
- 9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni (scadenza 5 febbraio 2025) in favore della ditta Salumificio De Lucia Angelo & C. s.a.s. (legale rappresentante: De Lucia Angelo) per le emissioni derivanti dall'attività di "produzione di salumi", esercitata nell'impianto sito in Mugnano del Cardinale (AV) al Corso Vittorio Emanuele, n.148;
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi che di seguito si riportano:

Valori misurati	Punti di emissione	
	E1	
Altezza dal piano di	12	
campagna (m)		
Altezza dal colmo dei	1	
tetti (m)		
Sezione allo sbocco (m²)	0,25	
Diametro allo sbocco (m	0,5 x 0,5	
o mxm)		
Temperatura allo sbocco (°C)	34	
Portata (N m³/h)	8.820	
Velocità allo sbocco	9,8	
(m/s)		
Durata delle emissioni	4 - discontinua	
(h/giorno)		
Provenienza emissioni	affumicatura	
Alimentazione	Legna vergine non trattata	
Tipo di abbattimento	Filtri a carboni attivi	
	Concentr.	Flusso di massa (Kg/h)
Inquinanti	(mg/Nm³)	`
Polveri	18,5	0,16
SO ₂	46,7	0,41
NO ₂	79,2	0,7
CO ₂	155,8	1,37
CO	259,4	2,28

- 4) subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Mugnano del Cardinale, ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
 - I.dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

- III.rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
- g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- I) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- m) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta:

6) di puntualizzare inoltre:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con **validità di 15 anni**, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;
- 7) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;
- **8)** di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3⁴ della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- **11)** di notificare il presente provvedimento alla ditta Salumificio De Lucia Angelo s.a.s. con sede in Mugnano del Cardinale al Corso Vittorio Emanuele, n.148;
- **12)** di inviarne copia al Sindaco del Comune di Mugnano del Cardinale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino;

13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore (Dr.Guido Vegliante)